



Città di Lucca

Amministrazione comunale

03 - Settore Sviluppo Economico e Tributi - Dirigente

Ordinanza n. 118 del 19/01/2024

Oggetto: LIMITAZIONI ALLE MODALITA' DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE IN CONTENITORI RIGIDI E DI SOMMINISTRAZIONE E VENDITA DI BEVANDE AVENTI CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE AL 5 % DEL VOLUME DURANTE LA STAGIONE CALCISTICA 2023/2024 PRESSO LO STADIO PORTA ELISA - ESTENSIONE ORDINANZA N. 1567 DEL 31/08/2023

IL SINDACO

Premesso che:

- su richiesta della Questura di Lucca in concomitanza con l'inizio della stagione calcistica Lega Pro 2023/2024 presso lo stadio Porta Elisa è stata emessa ordinanza sindacale n. 1567 del 31/08/2023 nella quale sono state disposte limitazioni alla modalità di vendita e somministrazione di alimenti e bevande in contenitori rigidi, quali metalli e/o vetro, limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze, fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*) dei pubblici esercizi ed è stato disposto il divieto di vendita di bevande aventi contenuto alcolico superiore al 5% del volume limitatamente agli esercizi ubicati all'interno dello stadio e nelle immediate vicinanze fatta eccezione per le consumazioni al tavolo all'interno o negli spazi di pertinenza, anche su suolo pubblico (c.d. *dehors*); divieti estesi anche ai titolari di posteggio per il commercio su aree pubbliche localizzati presso lo stadio comunale;
- con nota prot. n. 12230 del 18/01/2023 la Questura di Lucca ha richiesto di estendere il divieto oltre che alla vendita anche alla **somministrazione** di bevande alcoliche aventi contenuto alcolico superiore al 5% ai pubblici esercizi posti all'interno dello Stadio Porta Elisa e negli esercizi limitrofi alle stesse modalità e condizioni dell' Ordinanza n. 1567 del 31/08/2023 - parte integrante ed essenziale del presente provvedimento,

dato atto che il potere dell'ordinanza, nella materia specifica, trova legittimazione anche ai sensi dell'art. 50 comma 7 bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018;

quanto sopra premesso, ritenuto:

- di disporre ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 267/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018, l'estensione del divieto oltre che alla vendita anche alla somministrazione di bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 5% del volume ai pubblici esercizi posti all'interno dello Stadio Porta Elisa e negli esercizi limitrofi, alle stesse modalità e condizioni dell' Ordinanza n. 1567 del 31/08/2023;

**visti:**

- il D.lgs 267/2000;
- la L.R.T. 62/2018;
- il vigente regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- la circolare del Ministero dell'Interno, dipartimento della Pubblica Sicurezza, N. 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 e successive modifiche ed integrazioni e la nota della Questura prot. n. 12230 del 18/01/2024;

ORDINA


ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 264/2000 e dell'art. 48 comma 6 della L.R.T. 62/2018, l'aggiunta del divieto di **somministrazione** oltre **al divieto di vendita** di bevande alcoliche per la durata della stagione calcistica 2023/2024 in programma presso lo stadio Porta Elisa così articolato:

- divieto di vendita e **somministrazione** di bevande alcoliche con contenuto alcolico superiore al 5% del volume **nell'arco temporale compreso tra le due ore antecedenti l'inizio della manifestazione sportiva e l'ora successiva al termine della stessa**, alla società sportiva Lucchese Libertas e servizi aventi causa, nonché ai seguente titolari dei pubblici esercizi commerciali, sia in sede fissa che in area pubblica e per mezzo di distributori automatici, in ragione della loro ubicazione all'interno dello Stadio di Porta Elisa e nelle sue immediate vicinanze:
 - Bruschetteria "Contantamore" (*via dello Stadio, angolo via Marconi*);
 - Bar "Chiostro dello stadio" (*via Marconi n. 155*);
 - Pizzeria "Vecchia Rotonda" (*via Giovanetti n. 2*);
 - Ristorante "Nida" (*via Barbantini n. 338*);
 - Gastronomia "Fochetta Curiosa" (*via C. Gianni n. 18*);
 - Bar interno Stadio ditta Giacomo Tosi

è confermato il contenuto dell' Ordinanza n. 1567 del 31/08/2023 per tutte le parti non ricomprese nel presente provvedimento,

dispone

- la presente ordinanza viene comunicata ai titolari delle attività sopra individuate, affissa all'Albo Pretorio, inserita nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"; trasmessa alle Associazioni di Categoria;
- gli esercenti interessati dovranno informare l'utenza di tali divieti attraverso l'apposizione di appositi avvisi informativi all'ingresso degli esercizi commerciali;
- la presente ordinanza viene trasmessa alla Questura, al Comando della Polizia Municipale e alle altre Forze dell'Ordine preposte e competenti a provvedere e verificare l'osservanza del presente provvedimento;



avverte

- che l'accertato e mancato rispetto della presente ordinanza da parte dei destinatari e/o del personale addetto all'esercizio commerciale, oltre alle possibili ed eventuali conseguenze penali, è sanzionato ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Polizia Urbana nonché con a sospensione dell'attività in caso di reiterate violazioni;
- resta comunque valida l'ordinanza n. 1051 del 27/06/2019 sia per quanto concerne il contenuto della stessa che in relazione ai giorni e agli orari ivi indicati;
 - che nel caso di controversia giudiziale, la materia della presente ordinanza rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal d.lgs. 104/2010 e dal d.P.R. 1199/1971;

IL SINDACO
PARDINI MARIO / InfoCamere S.C.p.A.